

(N. 1275)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1955 (V. Stampato N. 616)

d'iniziativa dei Deputati PITZALIS e BONTADE Margherita

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1955

Norme sui provveditori agli studi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti stabiliti per ciascuno dei gradi V e VI di provveditore agli studi, rispettivamente di 1^a e di 2^a classe, sono resi cumulativi in unico organico e le promozioni al grado di provveditore agli studi di 1^a classe (grado V) sono conferite per anzianità congiunta al merito a coloro che abbiano un'anzianità di almeno tre anni nel grado immediatamente inferiore.

Il numero complessivo dei posti per i due gradi anzidetti è confermato in 95 unità ed in relazione ad esso deve essere determinata l'aliquota dei posti di provveditore agli studi di 2^a classe da riservare ai funzionari di cui alla lettera a) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362, modificato dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375.

Nel computo dei posti da riservare alle categorie di personale indicate alla lettera b) del citato articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 375, deve tenersi conto dei provveditori agli studi già in servizio che, pur non provenendo da concorso per titoli, abbiano ottenuto la nomina diretta al posto in virtù di precedenti disposizioni legislative non più in vigore.

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario in corso e ai capitoli corrispondenti per i successivi esercizi finanziari.

Il Presidente della Camera dei deputati
LEONE.